



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 26 del 14/06/2019

- 1) Le news di giugno
- 2) Obbligo trasmissione telematica dei corrispettivi: pubblicato il decreto che stabilisce gli esoneri
- 3) I rimborsi spese per dipendenti e amministratori
- 4) Le nuove modalità di richiesta dell'agevolazione Sabatini-ter
- 5) Versamento imposte da "Redditi 2019": prima scadenza al 1° luglio 2019
- 6) Cedolare negozi con conduttore impresa
- 7) Cinque per mille: da verificare l'invio della conferma dell'agevolazione entro il prossimo 1° luglio 2019

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

1. Le news di giugno

Fatture elettroniche "semplificate"

Innalzamento a 400 euro dell'importo complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata

L'art.21-bis co.1 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a 100 euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art.26. L'art.21-bis co.3 rimanda l'innalzamento del limite di importo della fattura elettronica fino a 400 euro al Ministero dell'economia e delle finanze. La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto agli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'art.21, co.2, lett.c) del D.P.R. n.633/1972. Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta. È vietato emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (ai sensi

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

dell'art.21, co.6-bis del D.P.R. n.633/1972). Il decreto Mef del 10 maggio 2019 ha ampliato la facoltà di emettere la fattura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 euro ed è in vigore dal 24 maggio 2019.

Cessione credito detrazioni

Pubblicata la “Piattaforma cessione crediti” per gli interventi energetici (Ecobonus) e il Sisma Bonus

Sono disponibili sulla “Piattaforma cessione crediti” i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (Ecobonus) e per ridurre il rischio sismico (Sisma Bonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni. I singoli cessionari potranno accedere, tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'apposita “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all'Agenzia delle entrate dagli amministratori di condominio. Per attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all'autenticazione sul sito dell'Agenzia e, a seguire, accedere alla piattaforma. E' disponibile un manuale specifico che illustra e spiega le procedure da seguire passo dopo passo, guidando i contribuenti interessati nella compilazione dei diversi campi e riquadri, scaricabile dal link <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/Compilazione+web+cessione+crediti+riq+ener+ccire/manuale+utente+compilazione+web+ccire+2019/CCIRE+-+manuale+utente.pdf>.

Fatture elettroniche

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 31 ottobre 2019

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.107524 del 29 aprile 2019 è stato previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fosse resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019. Dopo che sono pervenute alcune richieste da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un ulteriore ampliamento dei termini per effettuare l'adesione al servizio, con il presente provvedimento n.164664 è stato previsto che la funzionalità di adesione al suddetto servizio di consultazione sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.

Dichiarazione IMU e TASI entro il 1° luglio

Entro il prossimo 1° luglio 2019 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest'anno cade di domenica) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'IMU e alla TASI. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello IMU TASI Enc riguardante la situazione immobiliare 2018 degli Enti non commerciali. Si ricorda che la dichiarazione IMU va resa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2018.

2. Obbligo trasmissione telematica dei corrispettivi: pubblicato il decreto che stabilisce gli esoneri

Come già anticipato in precedenti informative, l'articolo 2 comma 1, D.Lgs. 127/2015 – novellato a opera dell'articolo 17, D.L. 119/2018 - dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per effetto delle citate modifiche accade che:

- a partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari relativo all'anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all'Agenzia delle entrate;
- dal 1° gennaio 2020 l'obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d'affari;
- viene demandato a uno specifico decreto del Mef l'individuazione di eventuali specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Per procedere alla corretta memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, i soggetti esercenti dovranno dotarsi di un registratore telematico-Rt, di un server telematico, ovvero utilizzare il software messo a disposizione dalle Entrate. Per maggiori dettagli rimandiamo alla circolare di studio n. 23 del 13/05/2019.

Con il recente **D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019**, pubblicato nella G.U. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, vengono individuate le fattispecie di esonero dall'obbligo di

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tali esoneri sono da considerarsi transitori e non definitivi.

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996 (e che si riportano in calce al presente contributo);
- b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;
- d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. "distributori altamente automatizzati" e "vending machine").

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "non oil" effettuate da quest'ultimi che rientrerebbero invece nell'obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le "operazioni marginali" di cui alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018. Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell'ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

Da ultimo, l'articolo 3 del D.M. in commento, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del Mef, l'individuazione delle relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'attuale disciplina.

3. I rimborsi spese per dipendenti e amministratori

Si fornisce di seguito un'analisi delle casistiche di maggior rilievo relativamente al tema dei rimborsi spese erogati ai dipendenti e agli amministratori.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per “trasferta” si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato il luogo ove espletare l’incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell’amministratore stesso.

Il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. analitico, o come si ha l’abitudine di dire “a piè di lista”, evocando l’elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro;
2. forfettario, con differenti combinazioni tra il vero e proprio forfait e una combinazione di elementi forfettari e analitici.

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero.

Va evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;
- se il dipendente o il collaboratore è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori comune		
Tipologia	Dipendente o collaboratore	Datore di lavoro
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)
Piccole spese non documentate	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle ACI corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza ACI relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti fattispecie:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica ed autonoma le spese di viaggio e trasporto.

È possibile utilizzare:

- solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;

- una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.
- una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il forfait di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	Importo Italia non tassato	Importo Italia tassato	Importo estero non tassato	Importo estero tassato
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifiuta, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi la data, il motivo dello spostamento, il luogo di partenza e di arrivo, i km percorsi, la tariffa ACI e il totale dei costi.

Si ricorda infine che le tariffe ACI comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, di conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

4. Le nuove modalità di richiesta dell'agevolazione Sabatini-ter

L'articolo 20, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita in fase di conversione in legge) ha potenziato la misura agevolativa denominata "Sabatini ter" istituita dal D.L. 69/2013 e più volte rifinanziata dalle precedenti Leggi di Bilancio.

L'agevolazione consiste in un finanziamento (di importo minimo pari a 20.000 euro), con facoltà di fruire della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (all'80% dell'importo finanziato dall'istituto di credito), per l'acquisto di beni strumentali nuovi quali macchinari e impianti, attrezzature e altri beni strumentali di impresa e altri beni, software e tecnologie digitali.

È inoltre concesso dal Ministero dello sviluppo economico un contributo in conto interessi pari all'ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo.

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (sulla base del rating della PMI) e il contributo che viene concesso dal Mise.

Le novità in vigore dal 1° maggio 2019

Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che dal 27 maggio 2019 le domande di agevolazione inviate alle banche e agli intermediari finanziari devono essere compilate utilizzando la "release 6.0" disponibile al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>.

L'erogazione dei contributi diventa automatica venendo gli stessi erogati in base alle sole dichiarazioni prodotte dall'impresa che effettua l'investimento. La fase di erogazione del contributo

ha ottenuto, inoltre, miglie per tutte le istanze che richiedono un finanziamento agevolato di importo inferiore a 100.000 euro: in precedenza era obbligatorio richiedere quote di erogazione annuali del contributo, mentre da oggi l'erogazione avverrà in unica soluzione, permettendo di ridurre il carico di lavoro amministrativo.

Il contributo concedibile sarà pari all'ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al 2,75% annuo (ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali).
Il link per effettuare l'accesso alla piattaforma è <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>.

L'invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via Pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con i quali l'impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del finanziamento.

Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative ad investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti richiesti non ecceda i 4 milioni di euro.

È possibile scegliere la durata del preammortamento del finanziamento (da 0 a 12 mesi) e la durata del finanziamento stesso (da 2 a 5 anni). La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha la facoltà di ridurre l'importo del finanziamento richiesto ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.

Le modalità di effettuazione dell'investimento

L'investimento può essere finanziato mediante un contratto di finanziamento bancario ovvero mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di preammortamento o di prelocazione che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

La durata massima del contratto di mutuo o di leasing è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.

La scelta della tipologia del finanziamento (finanziamento o leasing) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l'investimento (la agevolazione Sabatini-ter è cumulabile con il maxi-ammortamento del 130% di cui all'articolo 1, D.L. 34/2019).

Pertanto, la scelta di effettuare l'investimento mediante un contratto di leasing, che prevede l'iscrizione del bene strumentale nell'attivo dello stato patrimoniale solo all'atto del riscatto al termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale (ai sensi dell'articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986) del costo dell'investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all'acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.

Acquisto di beni strumentali nuovi

L'investimento deve essere capitalizzato e figurare nell'attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'Iva.

Stipula di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali nuovi

Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di leasing. È obbligatorio che l'impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

5. Versamento imposte da "redditi 2019": prima scadenza al 1° luglio 2019

Si segnala alla gentile Clientela che è in corso di emanazione **un decreto che rinverrà la scadenza per il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dal 1° luglio 2019 al 22 luglio 2019 per i contribuenti assoggettati ai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**. Nel caso in cui venga ufficializzata la proroga sarà pubblicata tempestivamente una Informativa ai clienti.

Come ogni anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2019. Fatto salvo il rinvio sopra richiamato, si rammenta che le imposte possono essere versate in rate mensili di pari importo a far data dal 1° luglio 2019 o, con la maggiorazione di interessi, dal 31 luglio sino al 30 novembre 2019.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002

Iva annuale saldo	6099
Irap - saldo	3800
Irap - acconto prima rata	3812
Irap - acconto seconda rata	3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805

Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 in scadenza al 1° luglio 2019 ovvero al 31 luglio 2019 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto per il periodo di imposta 2019 in scadenza al 30 novembre 2019 non può essere rateizzato.

Compensazione

Ai fini della possibilità di compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione, lo studio ricorda che:

- i crediti d'imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
- il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta, mediante modello F24, può avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);

- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, è data facoltà di esporre la compensazione presentando il modello F24 o, in alternativa, non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Modello Iva 2019 e versamento del saldo Iva 2018

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi; tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione di una maggiorazione.

Ne consegue che il saldo Iva può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 18 marzo 2019 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo 2019 e il 1° luglio 2019;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 18 marzo 2019 oppure al 1° luglio 2019. È fatta salva la facoltà di avvalersi dell'ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio 2019 applicando sulla somma dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 1° luglio 2019 (scadenza ordinaria 30 giugno 2019 che è domenica);
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 1° luglio 2019 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2019);
- se il bilancio dell'esercizio 2018 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2019.

6. Cedolare negozi con conduttore impresa

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare per le locazioni sugli immobili commerciali accatastati in categoria C/1. Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.

Vale solo per i nuovi contratti

Si tratta comunque di una **possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2019**, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

La cedolare sui negozi

La tassazione cedolare, con prelievo fisso nella misura del 21%, è consentita per le locazioni commerciali, al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

La norma anti-abuso

Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto continua a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

Aspetti soggettivi

Trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda unicamente immobili che siano detenuti da persone fisiche “private”, ossia al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha precisato che possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’impresa (sia esso imprenditore individuale o società).

Viene invece confermata l’interpretazione sui fabbricati abitativi, per i quali il conduttore deve essere persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa.

7. Cinque per mille: da verificare l’invio della conferma dell’agevolazione entro il prossimo 1° luglio 2019

Con la circolare n. 5/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati. La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
- l’invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.

Tali semplificazioni, tuttavia, non hanno una applicazione generalizzata bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione.

Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell’anno 2018, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane pertanto in vigore per detti soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure Odv - va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d’identità) dovranno essere inviati:

- alla DRE competente per territorio nel caso di Onlus o Odv;
- al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;

Le modalità d’invio possono essere le seguenti:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette DRE riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva cinque per mille 2019".

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Cambio del legale rappresentante

La circolare n. 5/E2017 precisa che **nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "perde efficacia"**. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare entro il 30 giugno – che per quest'anno slitta al 1° luglio - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo 1° luglio 2019, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 30 settembre 2019, di fruire dell'istituto della cosiddetta "remissione in bonis", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo "8115".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati